



COMUNE DI ORTOVERO

PROVINCIA DI SAVONA

Via Roma civ.249 – 17037 ORTOVERO (SV) Tel. 0182 – 547.388 Fax 0182 – 54

Ordinanza n. 50/2024

OGGETTO: Estumulazioni ordinarie presso i cimiteri comunali.

IL SINDACO

PREMESSO che si rende necessario procedere alle operazioni di estumulazione ed esumazione ordinarie delle salme tumulate nei loculi siti nei cimiteri cittadini le cui concessioni risultano scadute;

CONSIDERATO che:

- Dette operazioni si rendono necessarie per ottenere la disponibilità di nuove sepolture, consentendo, secondo il criterio della rotazione, un corretto utilizzo delle disponibilità del patrimonio cimiteriale esistente, senza dover ricorrere al momento a nuovi ampliamenti;
- L'art. 17 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria riporta: "Il Sindaco regola le esumazioni ed estumulazioni ordinarie con proprio provvedimento".

DATO ATTO che gli artt.17 e 18 del Regolamento di Polizia Mortuaria riportano testualmente:

Art. 17 – Esumazione ed estumulazioni ordinarie.

1. Sono esumazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza del quindicennio dalla inumazione, a condizione che sia completato il processo di mineralizzazione dei cadaveri, anche se il periodo di inumazione ecceda i quindici anni.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza della concessione o, nel caso di concessioni di durata superiori a venticinque anni, dopo questo periodo e comunque, indipendentemente dal periodo decorso, ove risulti completato il processo di mineralizzazione dei cadaveri.
3. Il sindaco regola le esumazioni ed estumulazioni ordinarie con proprio provvedimento.
4. E' ammessa, a richiesta, la presenza di famigliari al momento dell'esecuzione delle operazioni di esumazioni ordinaria e di estumulazione.
5. Gli oggetti rinvenuti, comprese le lastre e/o i lettini in marmo decorati, dovranno essere ritirati dal concessionario entro 10 gg. dalle operazioni di esumazione/estumulazione, trascorso il termine, si provvederà d'ufficio all'alienazione.
6. Il giorno dell'esumazione o estumulazione ordinaria, il concessionario o parente, deve presentarsi munito di apposita cassetta in zinco con targhetta metallica riportante cognome e nome del defunto, destinata alla raccolta dei resti (se è intenzionata la ritumulazione degli stessi), in alternativa se non viene richiesta diversa destinazione, vengono depositi nell'ossario/cinerario comune. Tale cassetta potrà essere acquistata presso le ditte che operano nel settore cimiteriale (marmisti, fioristi, imprese di trasporto funebre, stagnini).

Art. 18 – Esumazione ed estumulazioni straordinarie.

1. Sono esumazioni straordinarie quelle non indicate all'articolo precedente.
2. Le esumazioni straordinarie sono autorizzate nei casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria oppure su autorizzazione del sindaco, a richiesta del coniuge o del parente più prossimo o, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, di tutti gli stessi, in cui all'art. 83, comma 1°, D.P.R. 10.09.1990, n° 285, solo qualora concorrano gravi motivi debitamente comprovati. In ogni caso tale autorizzazione ha carattere eccezionale.
3. Le estumulazioni straordinarie sono autorizzate, a richiesta dei famigliari di cui al comma precedente, alle condizioni indicate all'art. 88 del D.P.R. 10.09.1990 n° 285.
4. Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie sono soggette ad apposita tariffa ogni qual volta siano richieste dai famigliari o sia prevista la conservazione dei resti mortali in sepolture private o, comunque, una destinazione diversa dal collocamento in ossario comune.
5. Nel caso di esumazioni straordinarie è vietata la presenza dei famigliari o di altre persone diverse dal personale comunale o da quelle tenutevi in ragione del proprio ufficio, salve le diverse disposizioni che l'Autorità Giudiziaria ritenga di impartire.
6. Salvo i casi ordinati dall'Autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

DATO ATTO ALTRESI':

- Che con apposite lettere di avviso, saranno rese note ai concessionari – e/o ai loro aventi diritto – le date di scadenza, nonché le modalità per procedere all'eventuale rinnovo della concessione nonché l'eventuale data di estumulazione ed esumazione ordinaria;
- Che le ricerche anagrafiche condotte per avvisare i parenti dei defunti, anche a causa del lungo lasso di tempo trascorso dalla sepoltura, hanno consentito l'identificazione solo di una parte di parenti mentre per alcuni risulta impossibile l'identificazione;
- Che, per i concessionari che hanno comunicato l'intenzione di non rinnovare la concessione della sepoltura, si dovrà procedere, in tale ipotesi, all'estumulazione o all'esumazione ordinaria delle salme .

RICHIAMATE integralmente le ordinanze del Ministero della Salute.

VISTA la comunicazione del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL2 del 12/04/2021 acquisita a prot.n. 1773, relativa al numero delle persone in isolamento e in quarantena sul territorio comunale, con la quale si constatava una netta diminuzione delle persone in isolamento rispetto ai giorni precedenti.

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii. che legittimano il Sindaco ad emanare senza indugio ordinanze con tingibili ed urgenti in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica per garantire la pubblica incolumità.

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi del D.L. n. 19 del 25/03/2020 e delle successive norme tutte sopra richiamate.

ORDINA

- Che a far data dal 01/10/2024 si provveda alle operazioni di estumulazione ed esumazione ordinaria

delle salme tumulate nei loculi, le cui concessioni risultano in scadenza e per le quali i concessionari – o i loro aventi titolo – non hanno presentato istanza di rinnovo;

- che le operazioni di estumulazione siano condotte, nel rispetto della normativa vigente, a cura della ditta specializzata incaricata dal Comune e siano coordinate, per quanto di competenza, dal Responsabile dei servizi cimiteriali, previa adozione di tutte le misure atte alla salvaguardia della salute e dell'incolumità pubblica e privata;
- che le operazioni di estumulazione siano eseguite, per ragioni di organizzazione e razionalizzazione, secondo una programmazione giornaliera, nei giorni dal lunedì al venerdì, esclusi il sabato e i giorni festivi, sino a conclusione delle operazioni stesse;
- che le operazioni di estumulazione abbiano ordine secondo il calendario predisposto dagli uffici comunali con data e orario resi noti mediante avviso ai familiari, affinché prendano atto delle procedure previste e possano presenziare, se lo desiderano, all'estumulazione del proprio congiunto;
- che dette operazioni siano svolte adottando ogni cautela necessaria ad evitare situazioni di disagio agli eventuali parenti presenti e/o visitatori del cimitero;
- che dette operazioni siano svolte in sicurezza, prevedendo che gli spazi interessati alle estumulazioni siano opportunamente delimitati e protetti, onde impedire l'accesso ad estranei e garantire la riservatezza delle operazioni stesse.

INFORMA

- a) che le estumulazioni saranno eseguite nei giorni e nelle ore stabilite, anche in assenza di parenti o congiunti;
- b) che, in applicazione dell'art. 19 del vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria:
 1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si rinvenivano oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia, al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
 2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio Servizi Cimiteriali.
 3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Comune, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
- c) Che, in applicazione dell'art. 20 del vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria:
 1. I materiali e le opere installate sulle sepolture ordinarie e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, restano di proprietà della famiglia, dei concessionari o loro aventi causa, che sono tenuti a rimuoverli entro 10 gg..
 2. Decorso questo termine senza che sia stato provveduto, si provvede d'ufficio alla rimozione degli stessi.
 3. Qualora i soggetti tenuti non provvedono entro il termine di cui al comma precedente, i materiali e le opere restano disponibili al Comune che può impiegarli in opera di miglioramento generale dei cimiteri o altrimenti, con piena facoltà di alienarli con il metodo dell'asta pubblica.

4. Il ricavato delle alienazioni potrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
 5. Il Sindaco può autorizzare, a richiesta, gli aventi diritto a reimpiegare i materiali e le opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti o affini entro il 6° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
 6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o in altro luogo idoneo, salva la potestà degli aventi diritto di reclamarli entro il termine di cui al 2° comma.
- d)** che, nel caso la salma estumulata si trovi in condizioni di completa mineralizzazione, i resti ossei saranno inseriti in cassette di zinco che, a scelta dei familiari, potranno essere tumulate nel Cimitero Comunale nelle seguenti modalità:
- in cellette ossario da acquisire in concessione o già in concessione;
 - all'interno di sepolture già in concessione ad altri congiunti;
 - all'interno dell'ossario comune;
 - essere avviata alla cremazione, previo assenso espresso degli aventi diritto come individuati dalla vigente legge e con oneri a carico del richiedente.
- e)** Che invece, nel caso in cui la salma estumulata non dovesse trovarsi in condizioni di completa mineralizzazione e, pertanto, non possa essere riducibile a resti ossei, a scelta dei congiunti, essa potrà:
- Essere inumata in apposito campo di decomposizione (previa apertura della cassa di zinco) per il periodo prescritto;
 - Essere avviata alla cremazione, previo assenso espresso degli aventi diritto come individuati dalla vigente legge e con oneri a carico del richiedente.


che tutte le spese per le operazioni di estumulazione, per la concessione di cellette ossari/cinerari o per l'abbinamento dei resti in altre sepolture oppure per la cremazione saranno a carico dei richiedenti, secondo le vigenti tariffe applicate dall'Ente.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata sull'Albo on line e sul sito web ufficiale del Comune di Ortovero sezione amministrazione trasparente, nonché affissa agli ingressi dei Cimiteri Comunali; che la presente ordinanza sia trasmessa per conoscenza:

- Al Prefetto di Savona
- Al settore Stato Civile
- Al Comando Stazione Carabinieri di Villanova d'Albenga

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR LIGURIA, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (legge 06/12/1971 n. 1034), oppure in via alternativa a mezzo ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971. Dalla Residenza Municipale, 26 agosto 2024


SINDACO
Oswaldo Geddo

